

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2024, n. 066/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, commi da 47 a 53 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) a favore degli enti del Terzo settore, a sostegno del sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità, fragilità, con limitata autosufficienza o anziane.

Art. 1	Finalità e oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Regime di aiuto
Art. 4	Divieto di cumulo
Art. 5	Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
Art. 6	Spese ammissibili
Art. 7	Spese non ammissibili
Art. 8	Limiti ed intensità dei contributi
Art. 9	Riparto delle risorse
Art. 10	Modalità di presentazione della domanda
Art. 11	Domanda di contributo
Art. 12	Informative
Art. 13	Concessione dei contributi
Art. 14	Adempimenti successivi alla concessione per autoveicoli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)
Art. 15	Liquidazione dei contributi
Art. 16	Obblighi in capo al beneficiario
Art. 17	Variazioni soggettive dei beneficiari di contributi
Art. 18	Ispezioni e controlli
Art. 19	Annullamento e revoca del provvedimento di concessione
Art. 20	Abrogazioni
Art. 21	Disposizioni transitorie
Art. 22	Rinvio
Art. 23	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 8, commi da 47 a 53, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 48 della medesima legge regionale a favore degli enti del Terzo settore (di seguito ETS).

2. Sono oggetto di contributo:

- a) i costi per l'acquisto di autoveicoli di categoria M1, così come classificati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), allestiti per il trasporto di persone con disabilità, delle persone fragili, delle persone con limitata autosufficienza o anziane;
- b) i costi per l'acquisto di autoveicoli di categoria M2, così come classificati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, allestiti per il trasporto di persone con disabilità, delle persone fragili, delle persone con limitata autosufficienza o anziane.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **Impresa:** qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. (rif. Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" <<2016/C 262/01>>, pubblicata in GUUE C 262/1 del 19.7.2016 <<Comunicazione Aiuti>>).

Art. 3
(Regime di aiuto)

1. Qualora destinati ad imprese sociali ovvero destinati ad attività aventi natura economica, i contributi sono concessi secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», di seguito Regolamento (UE) n. 2023/2831 «de minimis» generale.

2. I contributi in regime di aiuti «de minimis» di cui al comma 1 sono concessi in osservanza delle pertinenti condizioni stabilite dalla Commissione europea per gli aiuti «de minimis» generale.

3. Ai fini della concessione del contributo in regime di aiuto «de minimis» generale, il soggetto richiedente presenta, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale

della Regione, nella sezione dedicata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o persona avente rappresentanza generale dell'ETS, resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel registro nazionale degli aiuti di Stato.

4. Il modello di dichiarazione di cui al comma 3 è approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di ETS.

Art. 4 (Divieto di cumulo)

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi «de minimis», e con i finanziamenti europei a gestione diretta, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con aiuti di Stato o “de minimis” concessi sotto forma di garanzia, per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto di cui al Reg. (UE) n. 2023/2831 e comunque nel limite massimo della spesa sostenuta. Non sono cumulabili i contributi erogati sotto forma di garanzia a valere su fondi della programmazione comunitaria diversi dal FESR.

3. Con riferimento al comma 2, nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto, si procede alla rimodulazione del contributo concedibile.

Art. 5 (Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

1. Possono beneficiare dei presenti contributi gli ETS individuati all'articolo 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), già iscritti alla data di presentazione della domanda nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), con sede legale o unità operativa sul territorio regionale e aventi quali finalità statutarie la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità, fragili, con limitata autosufficienza o anziane.

2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo i soggetti richiedenti di cui al comma 1 possiedono, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti, attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

- a) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o, in generale, non essere sottoposti a ogni altra procedura concorsuale o esecutiva prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- b) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi del comma 2, articolo 9, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, della società e delle associazioni anche priva di personalità, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- c) qualora il contributo sia destinato ad attività aventi natura economica o richiesto da imprese sociali, di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
- d) di non ricadere nelle condizioni di cui al comma 1, articolo 31, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 6

(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili sono, a pena di inammissibilità dell'istanza, relative a:

- a) autoveicoli M1 o M2 acquistati e allestiti nel periodo compreso tra il 1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda e la data di presentazione della stessa;
- b) autoveicoli M1 o M2 il cui acquisto e allestimento avvenga nel periodo compreso tra il 1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda e 210 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa. In ogni caso, alla data di presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso di idonea documentazione negoziale e di fattura quietanzata di pagamento dell'acconto per l'acquisto;
- c) autoveicoli M1 o M2 acquistati e allestiti mediante leasing finanziario con pagamento della rata finale di riscatto, purché tale rata sia corrisposta nel periodo compreso tra il 1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda e la data di presentazione della stessa. Sono ammesse a contributo sia la rata finale di riscatto che le quote di capitale dei canoni corrisposti.

2. Gli autoveicoli M1 o M2, a pena di inammissibilità dell'istanza o revoca del contributo, devono avere i seguenti requisiti:

- a) emissioni di CO₂ non superiori ai limiti consentiti dalla normativa nazionale ed europea vigente al momento dell'acquisto;
- b) Classe Euro 6 o superiore;
- c) essere immatricolati in Italia da meno di tre anni dalla data di presentazione della domanda;

- d) carta di circolazione che attesti l'allestimento per il trasporto di persone con disabilità, delle persone fragili, delle persone con limitata autosufficienza o anziane.

Art. 7
(Spese non ammissibili)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, non sono ammissibili:
- a) l'IVA qualora non costituisca un costo e, in generale, ogni tributo;
 - b) garanzie e assicurazioni;
 - c) interessi, spese d'incasso dei pagamenti e ogni altro onere finanziario e accessorio;
 - d) spese sostenute per il solo allestimento dell'autoveicolo oggetto di richiesta di contributo;
 - e) forme di leasing diverse da quello finanziario con pagamento della rata finale di riscatto;
 - f) spese sostenute tramite conto corrente intestato a soggetto diverso dall'ETS richiedente il contributo e, in generale, sostenute con modalità non tracciabili;
 - g) giustificativi di spesa intestati a soggetti diversi dall'ETS richiedente.

Art. 8
(Limiti ed intensità dei contributi)

1. Il contributo concedibile è pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nel limite massimo di euro 50.000,00 per domanda e comunque nei limiti del massimale «de minimis» disponibile al momento della concessione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, ai fini della determinazione del contributo concedibile, fa fede l'importo richiesto dal soggetto istante nell'apposita sezione contenuta nella domanda di contributo.

Art. 9
(Riparto delle risorse)

1. Le risorse finanziarie stanziare per le finalità di cui all'articolo 1 sono destinate nella misura del 50 per cento all'acquisto di autoveicoli M1 e per il restante 50 per cento all'acquisto di autoveicoli M2.

2. Scaduto il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), eventuali risorse finanziarie eccedenti in una delle due categorie di appartenenza dell'autoveicolo possono essere destinate all'altra categoria di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 50 della legge regionale 22/2022.

3. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero importo del contributo ammissibile, lo stesso può essere

concesso in quota parte, nel limite delle risorse utilizzabili, a seguito di espressa accettazione del richiedente.

4. Le domande pervenute nell'anno, ammissibili ma non finanziabili nel loro intero importo per carenza di fondi o per la mancata accettazione da parte del soggetto istante della quota parte concedibile ai sensi del precedente comma, vengono rigettate. Del rigetto è data comunicazione agli interessati.

Art. 10

(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo è presentata, a pena di inammissibilità:
 - a) per via telematica, attraverso l'uso esclusivo del sistema Istanze On Line - IOL, tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), ovvero "LoginFVG" esclusivamente in modalità "Avanzato", secondo le modalità previste dalle Linee Guida per la presentazione della domanda, disponibili sul sito regionale nella sezione dedicata;
 - b) dal legale rappresentante o persona avente rappresentanza generale dell'ETS alla data della presentazione della domanda;
 - c) a decorrere dal 30 giugno ed entro il 31 agosto di ogni anno. Ai fini dell'accertamento e della prova del rispetto dei termini, fa fede la data di convalida finale a valle della compilazione e del caricamento degli allegati on line.

2. È consentito presentare nell'anno solare una sola domanda di contributo per una sola delle categorie di appartenenza dell'autoveicolo. In caso contrario sarà considerata valida soltanto la prima domanda in ordine cronologico di arrivo, salvo ritiro espresso della stessa da parte dell'ETS.

3. Tutte le comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e l'ETS, ad esclusione della domanda di contributo, avvengono a mezzo PEC. A tal fine, l'ETS utilizza esclusivamente la PEC intestata all'ente medesimo.

Art. 11

(Domanda di contributo)

1. Per gli autoveicoli M1 o M2 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), l'ETS richiedente deve produrre, a pena di inammissibilità:

- a) le dichiarazioni richieste, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) copia del contratto di acquisto o di idonea documentazione negoziale;
- c) copia delle fatture attestanti l'acquisto;
- d) copia della carta di circolazione;
- e) dichiarazione "de minimis" nei casi di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Per gli autoveicoli M1 o M2 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), l'ETS richiedente deve produrre, a pena di inammissibilità:

- a) le dichiarazioni richieste, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) eventuale richiesta espressa di anticipo del contributo, fino ad un massimo di 20.000 euro, senza rilascio di garanzie in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge regionale 7/2000;
- c) copia del contratto di acquisto o idonea documentazione negoziale;
- d) copia della fattura quietanzata di pagamento dell'acconto;
- e) dichiarazione "de minimis" nei casi di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Per gli autoveicoli M1 o M2 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), il richiedente deve produrre, a pena di inammissibilità:

- a) le dichiarazioni richieste, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) copia del contratto di leasing finanziario;
- c) copia della fattura della rata finale di riscatto;
- d) copia della carta di circolazione;
- e) dichiarazione "de minimis" nei casi di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 12 (*Informative*)

1. Sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alla linea contributiva in oggetto:

- a) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e articolo 14 della legge regionale 7/2000;
- b) l'informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 13 (*Concessione dei contributi*)

1. I contributi sono concessi entro 120 giorni dal ricevimento della domanda dal Servizio competente, secondo la procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. Le domande pervenute vengono esaminate per ordine cronologico di presentazione.

3. Il procedimento avviene secondo le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge 241/1990. 4. Il provvedimento di concessione del contributo recante, in particolare, gli obblighi di cui all'articolo 16, è comunicato al beneficiario.

Art. 14

(Adempimenti successivi alla concessione per autoveicoli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b))

1. Per gli autoveicoli M1 o M2 il cui acquisto e allestimento avvenga nel periodo compreso tra il 1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda e 210 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa, il beneficiario deve trasmettere a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'acquisto, copia della fattura del pagamento del saldo e copia della carta di circolazione.

Art. 15

(Liquidazione dei contributi)

1. Nel caso di autoveicoli M1 o M2 di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) la liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione, contestualmente alla concessione.

2. Nel caso di autoveicoli M1 o M2 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) la liquidazione dell'anticipo, se richiesto, è contestuale alla concessione. Il saldo del contributo concesso è liquidato entro 30 giorni dalla presentazione dei documenti di cui all'articolo 14, previa verifica dei requisiti di cui di cui all'articolo 6, comma 2. Nel caso in cui non sia stato richiesto un anticipo, il contributo è liquidato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione dei documenti previsti al precedente articolo, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 16

(Obblighi in capo al beneficiario)

1. Il beneficiario del contributo è tenuto a:
- a) mantenere i requisiti soggettivi previsti all'articolo 5 per un periodo non inferiore a 5 anni decorrenti dalla data di concessione del contributo;
 - b) assolvere gli obblighi informativi in materia di trasparenza e pubblicità delle erogazioni pubbliche disciplinati dall'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
 - c) applicare sull'autoveicolo oggetto di contributo la scritta "VEICOLO ACQUISTATO CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE F.V.G. – L.R. 22/2022, ART. 8" unitamente al logo della Regione;
 - d) destinare gli autoveicoli oggetto di contributo alla finalità prevista dal comma 47, articolo 8, della legge regionale 22/2022, non alienarli o cederli in godimento a terzi per il periodo e con la decorrenza di cui alla lettera a).

2. La violazione di quanto previsto al comma 1, lettera d) comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale del contributo concesso e recupero del contributo non più spettante.

3. Dopo la concessione del contributo, il rispetto degli obblighi è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 da trasmettere al Servizio competente dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata.

Art. 17

(Variazioni soggettive dei beneficiari di contributi)

1. Sono ammesse variazioni soggettive ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.

2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente al Servizio competente, allegando la relativa documentazione e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi del subentrante, nonché l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il modulo fac-simile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla linea contributiva.

3. Il provvedimento del Servizio competente conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima.

Art. 18

(Ispezioni e controlli)

1. L'amministrazione concedente provvede a verificare d'ufficio, annualmente, nella misura del 10 per cento del totale degli autoveicoli oggetto di contributo, il titolo di proprietà dell'autoveicolo in capo al beneficiario o subentrante autorizzato per il periodo di 5 anni decorrenti dalla data di concessione del contributo.

2. L'amministrazione concedente provvede altresì a verificare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai beneficiari, nella misura del 5 per cento del totale delle domande ammesse nell'anno solare.

Art. 19

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione è revocato:
- a) a seguito di rinuncia del beneficiario;

- b) a seguito dell'accertata mancanza dei requisiti per gli autoveicoli oggetto di contributo, così come previsti all'articolo 6, comma 2, del presente regolamento;
- c) qualora, in fase di controllo, sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
- d) per il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 16, comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo;
- e) qualora non siano rispettate le condizioni di subentro previste dall'articolo 17.

2. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

3. I provvedimenti di revoca, di annullamento e, in generale, da assumersi in modifica di precedenti provvedimenti, sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Art. 20 (Abrogazioni)

1. Il Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, commi da 47 a 53 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) a favore degli enti del Terzo settore, a sostegno del sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità, fragilità, con limitata autosufficienza o anziane, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2023, n. 102, è abrogato.

Art. 21 (Disposizioni transitorie)

1. Fino all'avvenuta implementazione dell'applicativo Istanze On Line – IOL, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a) e comma 3 le istanze di contributo sono trasmesse mediante PEC intestata all'ente richiedente all'indirizzo PEC della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di ETS.

2. Ai procedimenti ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione del 5 giugno 2023, n. 102.

Art. 22 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto del presente regolamento, si rinvia alle disposizioni, richiamate nell'articolato, e, in particolare, alla legge regionale 7/2000 e alla legge 241/1990.

Art. 23
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.